

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

154° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag.	3
2ª - Giustizia	»	9
7ª - Istruzione	»	14
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	16
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	20
10ª - Industria	»	26
11ª - Lavoro	»	35
12ª - Igiene e sanità	»	37
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	41

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag.	52
Caporalato	»	56

Giunte

Affari Comunità europee	Pag.	57
-------------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

11ª - Lavoro - Pareri	Pag.	61
-----------------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1995

124^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Rossi e Scivoletto e per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario ROSSI risponde all'interrogazione 3-00630, concernente la recrudescenza del fenomeno dei sequestri di persona in Sardegna, con particolare riguardo al caso di Giuseppe Vinci e a quello che ha interessato la famiglia Kassam. Dopo la formulazione dell'interrogazione, peraltro, è intervenuto il sequestro della signora Licheri, che conferma la drammatica attualità della questione.

Il Governo rileva una intensificazione degli episodi di rapimento in Sardegna negli ultimi anni, che segue un periodo di relativa attenuazione ed esso intende intensificare l'azione di contrasto, avvalendosi degli strumenti disponibili, opportunamente integrati e rinforzati. Sono da ricordare, peraltro, le operazioni risolte con successo in riferimento ai casi Kassam, Bifulco, Furlanetto, Mazzarella, Marres e Passino. Vi sono viceversa situazioni non risolte, come quelle del signor Ruiu e l'altra, di incerta qualificazione, del signor Sircana.

Il rappresentante del Governo, quindi, si sofferma sugli strumenti operativi, attualmente disponibili, come i nuclei interforze costituiti ai sensi della legge n. 82 del 1991, e i piani antisequestro, che postulano in primo luogo il sistematico controllo del territorio e delle vie di comunicazione. In particolare, dopo il rapimento della signora Licheri, il vice Capo della Polizia-direttore centrale della polizia criminale, ha presieduto una riunione operativa con i responsabili regionali e provinciali dell'ordine pubblico e la partecipazione anche di un sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Cagliari. Le indagini sono concentrate nella provincia di Nuoro e viene utilizzato il gruppo di lavoro interforze costituito a seguito del sequestro Vinci, mentre si intende costituire un secondo, analogo gruppo di lavoro, a disposizione della procura distrettuale, composto da analisti provenienti da reparti

specializzati e integrato con personale già operante in Sardegna. L'obiettivo specifico è la ricognizione delle nuove leve criminali nelle province di Nuoro, Sassari e Oristano, individuando eventuali flussi migratori criminali verso alcune zone dell'Italia centrale nelle quali vi sono tradizionali insediamenti di pastori sardi e dove in passato si sono registrati numerosi, analoghi episodi delittuosi. Si tratta, inoltre, di raccogliere elementi utili per misure di prevenzione personali e patrimoniali, valutando eventuali collegamenti con gruppi criminali di matrice diversa. È stata disposta, inoltre, una presenza diffusa delle forze di polizia nel territorio interessato, con un contingente dei nuclei prevenzione crimine e la dislocazione presso il centro di Abbasanta di un'aliquota del reparto mobile di Cagliari, recentemente costituito. L'autorità giudiziaria, inoltre, ha disposto il blocco dei beni della famiglia Licheri, in applicazione della legge n. 82 del 1991.

Il potenziamento delle forze di polizia nelle aree a rischio della Sardegna è comunque da tempo un aspetto fondamentale della strategia di contrasto ai fenomeni criminali, perseguita dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Quanto agli organici delle forze di polizia, è stato sensibilmente incrementato quello della Polizia di Stato nelle province di Sassari, Oristano e Nuoro, mentre il comando generale dell'Arma dei carabinieri ha assicurato che per la prossima stagione estiva saranno adeguatamente rafforzati i presidi nei comuni a maggiore affluenza turistica.

Occorre, inoltre, affinare la qualità dei mezzi e delle strutture, con un controllo più dinamico ed efficace del territorio, con particolare riguardo all'efficienza del parco veicolare.

Quanto allo specifico quesito concernente la famiglia Kassam, il rappresentante del Governo ricorda che è tuttora in corso presso il tribunale di Tempio Pausania il processo a carico di due dei sequestratori del piccolo Faruk e che, in una recente intervista, la signora Kassam ha smentito che l'allontanamento della famiglia dalla Sardegna sia da annettere al timore di ritorsioni.

Il senatore CHERCHI interviene in replica, rilevando che dall'esposizione del rappresentante del Governo risulta una notevole intensificazione del rischio di sequestri di persona in Sardegna. La nuova, allarmante situazione esige interventi adeguati, anche perchè nessuna analisi sociologica potrebbe attenuare la brutalità del fenomeno, verso il quale nelle comunità locali si manifesta un rigetto totale e assoluto, con pressanti richieste di prevenzione e repressione. Si deve constatare, tuttavia, una preparazione inadeguata da parte dello Stato dinanzi alla recrudescenza di questi episodi, come ha riconosciuto lo stesso sottosegretario Rossi soffermandosi sull'esigenza di affinare e incrementare gli strumenti di contrasto. Dopo aver dato atto al Governo della positiva soluzione di molti casi con efficaci azioni di polizia, sottolinea l'esigenza di un'azione più incisiva e aggiornata, estesa a tutte le aree della Sardegna, senza trascurare la provincia di Cagliari, come sembra possibile in relazione ad alcune scelte operative. Quanto al caso della famiglia Kassam, permane la sensazione che la scelta di allontanarsi dalla Sardegna sia dovuta anche alla percezione di un persistente pericolo. Ritiene necessario, infine, che il Parlamento eserciti un controllo attento e permanente sull'azione del Governo in materia.

Il presidente CORASANITI, considerata l'importanza dell'argomento, consente una breve replica anche ad altri firmatari della stessa interrogazione.

Il senatore PREVOSTO rileva l'andamento ciclico del fenomeno, che si intensifica con l'attenuazione del rischio criminale. Quest'ultimo, d'altra parte, risulta più elevato in concomitanza di operazioni volte ad assicurare un controllo esteso e sistematico del territorio, come si è riscontrato durante le esercitazioni militari risalenti a due anni fa. In tale occasione, fu impegnata una brigata alpina che realizzò un'accurata ed esatta ricognizione delle zone montane in provincia di Nuoro, identificando i possibili rifugi utilizzati dai sequestratori. Sarebbe utile conoscere se le forze di polizia dispongono di tale strumento informativo. Quanto alla direzione distrettuale antimafia, occorre incrementarne l'organico e dislocare permanentemente un magistrato negli uffici giudiziari di Nuoro. Osserva, infine, che sarebbe inopportuno un impiego delle Forze armate per il controllo del territorio, ma sarebbe molto utile ripetere l'esperienza di esercitazioni finalizzate, senza interferenze con le azioni di polizia.

IN SEDE CONSULTIVA

(1718) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO in sostituzione del relatore designato Fontanini, rilevando l'eterogeneità del decreto. Propone tuttavia un parere favorevole in ragione dell'urgenza delle relative disposizioni.

Il senatore VILLONE annuncia il proprio voto favorevole riservandosi di formulare obiezioni di merito.

Il sottosegretario TESTA sottolinea la necessità e l'urgenza del decreto, in ogni sua parte.

La Commissione, quindi, riconosce la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(1712) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonché autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del senatore MAGLIOZZI, che sostituisce il relatore designato Fisichella, la Commissione riconosce la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

(1699) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore GUERZONI riferisce favorevolmente sul testo del decreto-legge, avvertendo che sono stati presentati alcuni emendamenti.

Propone, quindi, di fissare un termine per l'eventuale proposizione di ulteriori modifiche.

Il PRESIDENTE avverte che la discussione sul disegno di legge in Assemblea è stata già fissata per la seduta antimeridiana di martedì 23 marzo.

Seguono in proposito interventi dei senatori PERLINGIERI, VIL-LONE, ELLERO e BRICCARELLO, del RELATORE, del presidente CO-RASANITI e del sottosegretario SCIVOLETTO: si conviene infine di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di martedì 23 maggio 1995. Contestualmente, la Commissione concorda sull'opportunità di rappresentare al Presidente del Senato l'esigenza di lasciare alle Commissioni parlamentari un tempo adeguato per l'esame dei disegni di legge di conversione, prima della loro iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1699**Art. 2.**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il procedimento di cui al comma 2 non si applica agli enti locali in dissesto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge abbiano già provveduto alla comunicazione delle vacanze ai sensi dell'articolo 22, comma 14, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

2.1

VILLONE

Art. 3-bis.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

3-bis.1

FLORINO, MAGLIOZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988 n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e già deliberati in data antecedente della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1986, n. 89».

3-bis.0.1

PERLINGIERI

Art. 6.

Al comma 1, dopo le parole: «600.000 abitanti», inserire le seguenti: «e comunque nei comuni capoluogo di provincia».

6.1

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Presidenza dei Consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali)

1. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 29 marzo 1993, n. 81, fra le parole: «il consiglio sia» e la parola «presieduto» sono inserite le parole: «convocato e».

2. Nella legge 29 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - Presidenza dei consigli provinciali. - 1. Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal Presidente della provincia o, se previsto dallo statuto, dal Presidente eletto dall'Assemblea.

2. La prima seduta è convocata dal Presidente della provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea, ove previsto dallo statuto.».

3. Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo la parola: «comunale» sono inserite le parole: «o provinciale»; dopo le parole: «il sindaco» sono inserite le parole: «o il presidente della provincia».

6.0.1

SPERONI, FONTANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modificazioni della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

nell'articolo 1, comma 2, le parole: «dal consigliere anziano» sono sostituite dalle altre: «dal sindaco»;

nell'articolo 2-ter, le parole: «ed è presieduta dal consigliere anziano» sono sostituite dalle altre: «ed è da lui presieduta»; le parole: «ovvero del consigliere anziano» sono sostituite dalle parole: «ovvero del sindaco» e le parole da: «È considerato consigliere anziano» fino alla fine, sono soppresse;

è abrogato l'articolo 2-quater della legge 25 marzo 1993, n. 81».

6.0.2

VILLONE

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1995

79^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio

(485) LAFORGIA ed altri. Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive

(639) PALUMBO ed altri. Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali

(660) SALVATO ed altri. Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale

(771) MANCONI ed altri. Norme in materia di custodia cautelare

(1360) LISI. Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1386, assunto come testo base, sospeso nella seduta di ieri.

Il Presidente GUARRA dà preliminarmente conto dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione Affari costituzionali sui disegni di legge nn. 660 e 771 e di quello favorevole con osservazioni espresso sul disegno di legge n. 1360. Comunica altresì di ritenere inammissibile l'emendamento 17.0.1 in ragione della sua estraneità all'oggetto del provvedimento in esame.

Si procede all'esame dell'emendamento soppressivo dell'articolo 20, presentato dal senatore TRIPODI, che provvede alla relativa illustrazione.

Il relatore PALUMBO invita il proponente a ritirarlo.

Il senatore RUSSO presenta nel frattempo l'emendamento 20.1-bis.

Il senatore BECCHELLI invitare i colleghi a non eccedere nella tentazione di voler configurare attraverso lo strumento legislativo, per sua natura connotato da generalità ed astrattezza, ogni possibile fattispecie concreta che dovesse realizzarsi nella vita quotidiana.

Il senatore LISI si esprime a favore della conservazione del testo licenziato dalla Camera dei deputati; si mostra tuttavia disponibile ad accogliere il suggerimento prospettato dal senatore Russo nel suo emendamento 20.1-bis..

Il senatore GUALTIERI segnala che nelle carceri sono detenute centinaia di persone, di provenienza extra-comunitaria che non possono essere trasferite agli arresti domiciliari giacchè prive di domicilio o di una precisa abitazione.

La senatrice SCOPELLITI concorda con l'osservazione del collega Gualtieri.

Il senatore LISI ricorda che sulla base della vigente normativa, quelle persone non hanno diritto a restare nel territorio nazionale se privi di una dimora fissa.

Il senatore CONTESTABILE reputa essere fondata la questione posta dal collega Gualtieri, ma osserva che sulla base di diversi atti di diritto internazionale quel problema potrà - in combinato disposto con le vigenti norme nazionali - trovare adeguata soluzione. Invita, pertanto, i colleghi a riprendere l'esame dell'articolato.

Il senatore TRIPODI ritira l'emendamento 20.1, dichiarando che voterà a favore dell'emendamento 20.1-bis.

È quindi posto ai voti l'emendamento 20.1-bis ed è approvato.

Poichè non sono stati presentati emendamenti agli articoli 21, 22 e 23 si procede all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 24, che intende abrogare l'articolo 371-bis del codice penale.

Il relatore PALUMBO ricorda che il gruppo informale, al fine di munire di sanzione l'obbligo di riferire la verità ha maturato l'idea di ripristinare l'articolo 371-bis prevedendosi però la diversa sanzione della reclusione fino a quattro anni, in considerazione della natura dell'organo al quale le dichiarazioni sono rese.

Il senatore CONTESTABILE aderisce a quanto sostanzialmente dichiarato dal relatore; con riferimento però all'inevitabile questione del

rapporto fra procedimento principale e procedimento incidentale invita i colleghi ad affrontare con lucidità il problema e ad accogliere la soluzione più garantista possibile.

Il senatore SENESE invita il Presidente a dichiarare inammissibili gli emendamenti 24.6 e 24.0.2 del Governo e motiva tale richiesta facendo presente che sono stati presentati oltre il limite temporale che si era posto la Commissione.

Il Presidente GUARRA dichiara inammissibile l'emendamento 24.0.2, giacchè avente ad oggetto argomento estraneo ai provvedimenti in titolo. Tuttavia, respinge la richiesta del senatore Senese per quanto riguarda la motivazione da lui addotta in relazione all'emendamento 24.6, giacchè l'applicazione dei principi contenuti nell'articolo 100 del Regolamento fanno sì che - a meno che non vi sia stato accordo in senso contrario - i limiti temporali per la presentazione degli emendamenti non si applicano al Governo.

Il senatore RUSSO, dopo essersi soffermato sulla delicata questione precedentemente sollevata dal senatore Contestabile, ipotizza una riformulazione dell'emendamento 24.4.

A causa dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1386**Art. 17.**

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 333 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. Fermo quanto disposto dall'articolo 240, le denunce e i documenti anonimi o sottoscritti con firma apocrifa non possono essere acquisiti al procedimento nè può esserne fatto alcun uso, neppure ai fini o nel corso delle indagini preliminari”».

17.0.1

IL GOVERNO

Art. 20.

Sopprimere l'articolo.

20.1

TRIPODI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al comma 5 dell'articolo 386 del codice di procedura penale sostituire le parole da: “se infermò” a: “cura” con le altre: “in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284”».

20.1-bis

RUSSO

Art. 24.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

1. Nell'articolo 381 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Per i reati concernenti il contenuto delle dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria non si procede all'arresto in flagranza o all'applicazione delle misure cautelari”.

24.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Nell'articolo 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. L'autorizzazione prevista dal comma 1 non può essere concessa quando a fondamento della richiesta sono posti denunce o altri documenti anonimi o sottoscritti con firma apocrifia”.

2. Le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni previste dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1984, n. 726, e dall'articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646, non possono essere autorizzate quando a fondamento delle relative richieste sono posti denunce o altri documenti anonimi o sottoscritti con firma apocrifia.”.

24.0.2

IL GOVERNO

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1995

85^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SCAGLIONE

indi del Presidente

ZECCHINO

*La seduta inizia alle ore 9,45.***SUL PROCESSO VERBALE**
(R032 000, C07^a, 0001^a)

La senatrice ABRAMONTE segnala che, nel riassunto dei lavori della Commissione relativo alla seduta del 16 maggio scorso, nella parte riguardante il seguito dell'esame del disegno di legge n. 903 (recante la riforma del reclutamento del personale direttivo della scuola e sul quale ella è relatrice alla Commissione) non risulta con sufficiente chiarezza che tanto il sottosegretario per la pubblica istruzione Corradini, quanto il presidente Biscardi, si sono dichiarati espressamente a favore di un rinvio dei concorsi per il personale direttivo fino all'introduzione dell'autonomia degli istituti.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**Proposta di indagine conoscitiva in relazione ai disegni di legge recanti norme sul concorsi per l'accesso alla docenza universitaria**

(Esame)

(R048 000, C07^a, 0002^a)

Il presidente SCAGLIONE ricorda che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione svoltasi ieri sera al termine della seduta plenaria della Commissione, ha convenuto sull'opportunità di effettuare una breve indagine conoscitiva, consistente esclusivamente in audizioni, relativamente ai disegni di legge sui concorsi universitari (nn. 821-1629-331-1656), dei quali la Commissione stessa ha iniziato la discussione congiunta in sede deliberante ieri. Propone pertanto alla Commissione di deliberare lo svolgimento della predetta indagine, consistente nell'audizione dei seguenti

enti e organizzazioni: CUN, Conferenza dei rettori, CGIL-Università, CISL-Università, UIL-Università, ANDU, ANRU, CIPUR, CNU, USPUR e FIRU.

Il senatore PRESTI segnala l'opportunità di inserire anche l'audizione della CISNAL-Università.

La Commissione approva quindi lo svolgimento dell'indagine e il programma, con l'integrazione del senatore Presti.

Il presidente ZECCHINO avverte che le audizioni potranno avere inizio non appena il Presidente del Senato avrà concesso la prescritta autorizzazione.

La seduta termina alle ore 10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1995

94ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
FAGNI*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame: parere favorevole con osservazioni)

La relatrice ANGELONI, illustrando le parti di competenza del disegno di legge in titolo, fa presente che la legge comunitaria dispone l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario attraverso quattro strumenti: modificazione e abrogazione di norme contrastanti con gli obblighi comunitari, con introduzione di disposizioni direttamente attuative dei medesimi; conferimento al Governo di deleghe legislative; attuazione governativa in via regolamentare; individuazione delle direttive da attuare in via amministrativa.

Per la parte di competenza vanno quindi segnalati principalmente gli articoli 41 e 42 del Capo VIII, dedicato alle telecomunicazioni, nonché gli articoli 11 e 12 (sul diritto d'autore), l'articolo 32 (sul trasporto marittimo di merci pericolose), e l'articolo 40 (sulle unità per la navigazione da diporto). Va altresì segnalata la direttiva 93/65/CEE (da attuare in via regolamentare) sull'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo, il recepimento della quale comporterà l'eventuale proroga dei termini per il rispetto delle norme Eurocontrol, la modifica e l'aggiornamento dell'elenco degli enti competenti per l'acquisto di apparecchiature di navigazione aerea, nonché la ricognizione delle necessità di gestione del traffico aereo per l'elaborazione di norme europee di sostegno, ove necessarie.

Concludendo la relatrice Angeloni sottopone alla valutazione della Commissione il seguente schema di parere:

«L'8ª Commissione permanente, esaminato per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1600, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) in via generale, va rilevato in primo luogo che il processo di adeguamento della normativa nazionale all'ordinamento comunitario risente ancora di gravi ritardi;

b) quanto all'articolo 11, va segnalata l'opportunità di definire chiaramente caratteristiche e requisiti delle citate società di gestione collettiva;

c) quanto all'articolo 41, si sottolinea la necessità di creare le condizioni affinché anche l'Italia si collochi all'avanguardia nel settore delle telecomunicazioni, promuovendo a tal fine lo sviluppo tecnico delle apparecchiature;

d) quanto all'articolo 42, si sottolinea l'estrema delicatezza della materia della compatibilità elettromagnetica, per le immediate implicazioni sulla sicurezza degli utenti».

Senza discussione, la proposta di parere della relatrice Angeloni viene accolta dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(518) ANGELONI ed altri - *Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale*

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SCIVOLETTO, fa presente che il provvedimento è volto ad avviare un programma di interventi per garantire condizioni di migliore vivibilità per gli utenti che viaggiano sulla rete autostradale, con particolare attenzione alle esigenze dell'infanzia. Peraltro, gli interventi riguardano non solo il recupero delle infrastrutture dedicate alla sosta lungo la rete autostradale, ma anche attrezzature di sicurezza ed aree per accogliere gli utenti nelle stazioni, nei porti, negli aeroporti e sui mezzi di trasporto utilizzati sulle lunghe percorrenze.

Si tratta, evidentemente, di migliorare anche l'immagine del nostro Paese nei confronti dei turisti stranieri, con evidenti vantaggi proprio per il settore turistico.

L'articolo 1 destina una quota dei contributi e delle sovvenzioni pubbliche in conto capitale per le società di gestione dei servizi di trasporto e delle autostrade alla realizzazione di aree di sosta attrezzate per i viaggiatori.

L'articolo 2 rinvia allo strumento del decreto ministeriale l'individuazione delle strutture di trasporto in cui realizzare gli interventi e i connessi servizi. L'articolo 3 prevede la realizzazione sui mezzi di trasporto di lunga percorrenza di apposite sistemazioni per i passeggeri di età inferiore a sei anni e l'articolo 4 prevede l'elaborazione, da parte del Ministro dei trasporti, di un piano quinquennale per la realizzazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame.

Ad avviso del relatore, sarebbe opportuno integrare il quadro degli interventi previsti dal provvedimento con l'indicazione di strutture in grado di accogliere adeguatamente anche i portatori di *handicaps*. Egli ritiene altresì che, all'articolo 4, sia necessario fissare un termine temporale di non più di sei mesi per la presentazione del piano quinquennale.

Dà quindi conto del parere della Commissione bilancio, che chiede la soppressione, al comma 1 dell'articolo 1, del riferimento alle regioni. A tale riguardo si dichiara disponibile a presentare emendamenti volti a superare l'obiezione della 5^a Commissione.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore TERRACINI, il quale, pur dichiarandosi d'accordo con lo spirito del provvedimento, ritiene che esso comporti notevoli problemi sul piano della realizzazione degli interventi, con particolare riguardo ai costi, che andrebbero specificati con precisione. Ritiene pertanto preferibile procedere sulla strada della realizzazione di queste opere con maggiore gradualità. Si associa il senatore MEDURI, il quale esprime perplessità sull'articolo 3 e comunque si riserva di presentare emendamenti.

Il senatore PEDRAZZINI esprime il suo avviso favorevole, in quanto il disegno di legge è volto in definitiva a far acquisire al nostro Paese un più alto livello di civiltà.

Il senatore RAGNO ritiene che il provvedimento possa essere migliorato con talune modifiche, ma esso merita favorevole accoglimento perchè ha il pregio di dimostrare sensibilità verso un problema di grande civiltà.

Il senatore GERMANÀ, pur condividendo lo spirito del provvedimento, ritiene che bisogna pure tenere nel giusto conto la difficile situazione economica del Paese e quindi, considerata la limitatezza delle risorse finanziarie, occorre procedere con gradualità, fissando opportune priorità (basti pensare che esistono ancora nel nostro Paese linee autostradali che debbono essere completate).

Dopo avere auspicato l'inserimento, all'articolo 3, di una previsione volta ad assicurare la presenza di servizi igienici negli approdi, avverte che la sua posizione sul provvedimento potrebbe essere favorevole se venisse data ad esso una impostazione maggiormente privatistica, attraverso il regime delle concessioni, e quindi senza impegnare ulteriormente le risorse finanziarie dello Stato.

Il senatore ALÒ esprime apprezzamento per l'intervento del senatore Ragno e si associa alla considerazione secondo la quale questo disegno di legge segna il tentativo di garantire un maggior livello di civiltà al nostro paese. Esprime pertanto il suo avviso favorevole.

Il senatore BACCARINI si dichiara perplesso sulla utilità di introdurre norme di rango legislativo in questa materia. Inoltre, non appare giustificato prevedere aree di accoglienza solo nelle autostrade e non anche su strade statali di lunga percorrenza.

Il senatore FALOMI fa presente che il disegno di legge in esame non intende stanziare nuove risorse finanziarie, ma si limita ad utilizzare fondi già destinati ad investimenti, riservandone una piccola quota per questi obiettivi, incentivando in tal modo le società che gestiscono i servizi di trasporto ad avere maggiore attenzione verso le esigenze dell'utenza. Si resta quindi nell'ambito del meccanismo dei fondi a destinazione vincolata per le regioni.

Il senatore GIBERTONI ritiene prioritario intervenire per migliorare le reti di servizio esistenti sulle autostrade.

Il presidente FAGNI condivide le finalità e i contenuti del provvedimento ed anche la proposta del relatore di estenderne i benefici anche ai portatori di *handicap*. Osserva che questo disegno di legge segna un passaggio importante verso l'affermazione di un pieno diritto alla mobilità e ritiene che sia compito dello Stato aiutare quei gestori che si vogliono impegnare a modificare le strutture esistenti per favorire migliori condizioni di viaggio per i bambini e per i portatori di *handicaps*.

Il senatore ARMANI giudica presuntuoso legiferare su questa materia, almeno per quanto riguarda la parte relativa ai mezzi di trasporto pubblico, mentre è favorevole alla realizzazione di strutture di accoglienza per chi viaggia in autostrada.

Il senatore FALQUI ritiene che questo provvedimento abbia il pregio di modernizzare il nostro Paese e, ancor prima, di dare una soluzione ai problemi che costantemente affliggono i cittadini nei momenti di grande esodo. Occorre rovesciare la mentalità attualmente esistente in Italia, secondo cui si considera uno spreco investire per strutture a favore di neonati o portatori di *handicaps* (che invece esistono in tutti gli altri paesi europei). Auspica pertanto che tutti i Gruppi possano convenire su questi elementari principi di civiltà.

La senatrice ANGELONI osserva che troppo spesso vengono dimenticati i problemi della vita quotidiana dei cittadini. Il disegno di legge offre un contributo per migliorare la qualità della vita e quindi si sente di auspicare che tutti i Gruppi vogliano contribuire per varare un testo normativo che comunque è sempre suscettibile di miglioramento.

Ribadisce quindi quanto già segnalato dal senatore Falomi, e cioè che il provvedimento non intende aumentare la spesa, bensì destinare una quota delle risorse pubbliche esistenti per la realizzazione di queste strutture, nell'obiettivo di elevare il livello di qualità dei servizi pubblici di trasporto e nel contempo tutelare i più deboli. Necessariamente, poi, si fa rinvio a decreti ministeriali per la individuazione in concreto dei singoli interventi e per la loro localizzazione.

Conclusasi la discussione generale, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1995

80ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,35.

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi connessi all'attuazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46, per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria

(Seguito dell'esame e conclusione: approvazione all'unanimità di relazione all'Assemblea; documento XVI, n. 1)

(R050 001, C09ª, 0002ª)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il senatore CUSIMANO prende la parola rilevando che l'andamento più pacato del dibattito di ieri, la convergenza su alcuni punti principali, il chiarimento del relatore sulla mancanza di forzata intenzione polemica, le stesse dichiarazioni di disponibilità del senatore Borroni per un documento chiaro ed efficace, diretto ad impegnare il Governo a modificare la circolare in direzione del pieno rispetto della legge n. 46, lo hanno indotto a tentare di offrire alla Commissione un testo di due pagine, nel quale ritiene di aver sintetizzato gli aspetti fondamentali. In tale testo egli ha riportato come parte introduttiva quella stessa del relatore Robusti.

Dà quindi lettura della sua proposta di relazione (il cui testo è riportato in allegato al resoconto).

Il relatore ROBUSTI dichiara di ritenere corretto il testo di relazione del senatore Cusimano e rileva che occorre aggiungere l'impegno a ritenere validi i ricorsi amministrativi.

Il presidente FERRARI sottolinea che non dovrebbe essere necessario impegnare il Governo a rispettare le leggi.

Il relatore **ROBUSTI** ribadisce d'essere d'accordo sulla proposta del senatore Cusimano, da integrare col riferimento ai ricorsi.

Il senatore **DI MAIO** suggerisce di inserire, nel punto 5 della relazione del senatore Cusimano, laddove si parla di chiarimenti forniti dal Governo, il riferimento alla validità dei ricorsi amministrativi.

Il senatore **BUCCI** richiama l'attenzione sulla necessità di sentire il punto di vista del Governo circa la convinzione della mancata rispondenza della circolare alla legge.

Il sottosegretario **PRESTAMBURGO** ricorda che il Governo si è espresso attraverso il documento di cui ha dato lettura e di cui egli ha fornito fotocopia ai Commissari, con allegate le lettere ivi citate.

Rilevata poi la natura tecnica del Governo, aggiunge che sul problema resta competente a decidere la Commissione, che in merito dispone già di tutti gli elementi. Il relatore Robusti ha espresso due puntuali osservazioni e la Commissione lo ha invitato a semplificare il testo; oggi è venuto il contributo del senatore Cusimano che ha presentato ed illustrato un proprio testo di relazione su cui il senatore Robusti si è detto d'accordo: tutto ciò, conclude il sottosegretario Prestamburgo, non cambia la posizione già espressa dal Governo.

Il relatore **ROBUSTI** ribadisce ulteriormente la necessità di inserire nel testo di relazione del senatore Cusimano il riferimento alla piena validità dei vari tipi di ricorsi, e sottolinea l'inadempienza del Governo evidenziata al punto 5, lettera a) e b) di detta relazione.

Il senatore **BUCCI** rileva che, alla luce delle dichiarazioni del Governo, rimane da chiarire se l'obbligo d'accettare l'autocertificazione dei produttori, di cui al punto a), sia intrinseco alla legge (se così fosse, egli sottolinea, sarebbe inutile citarlo). Invita quindi il rappresentante del Governo a manifestare il proprio punto di vista sulla parte della relazione relativa ad una mancata osservanza della legge.

Il sottosegretario **PRESTAMBURGO** osserva che il Governo ha fatto tutte le dichiarazioni necessarie a motivare l'emanazione della circolare. Aggiunge che egli è in Commissione per rappresentare il Governo; la Commissione, se ritiene illegittima quella circolare, può chiamare in causa il Ministero, non il Governo.

Il senatore **BUCCI** chiede se sia possibile che un Ministro emani una circolare limitativa di quanto sancisce la legge. Un fatto simile, egli aggiunge, è assolutamente inaccettabile. Chiede quindi al sottosegretario Prestamburgo di spiegare, quale rappresentante del Ministro, come ciò sia possibile.

Il sottosegretario **PRESTAMBURGO** rileva che egli, in questa sede, rappresenta soltanto il Governo.

Il relatore **ROBUSTI** interviene quindi per dichiarare anzitutto - chiedendone analitica annotazione nel riassunto dei lavori - che la cir-

colare dell'Eima in questione è la prima che porta la firma del Ministro nella qualità di presidente dell'Ente. Questo, aggiunge l'oratore, fa ritenere che ci sia contrasto nelle funzioni del Ministro come membro del Governo e come presidente dell'Ente.

Dichiara poi che non rientra nelle responsabilità del Governo un atto dell'Eima, essendo questo Ente rappresentato dal Ministro, in un chiaro contrasto di funzioni.

Il senatore BORRONI osserva che, per chiarezza, quanto finora avvenuto può essere così sintetizzato: il Governo ha presentato un provvedimento d'urgenza, che il Parlamento ha approvato convertendolo in legge (la n. 46 del 24 febbraio 1995); il Ministro delle risorse agricole, come presidente dell'Eima, ha interpretato in modo restrittivo la legge; la 9ª Commissione senatoriale, respingendo tale interpretazione, rileva, con apposito documento quanto avvenuto e chiede al Governo di impegnarsi perchè chi di competenza dia piena attuazione alla legge.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO sottolinea che ha chiesto per iscritto al Ministro l'autorizzazione a portare i citati documenti distribuiti in Commissione.

Il senatore BUCCI osserva che - per correttezza e in base a quanto sta succedendo, per i rilievi inizialmente mossi dal relatore Robusti - occorrerebbe convocare il Ministro, non essendo possibile accettare che non si rispettino le leggi.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO si associa alla proposta.

Il senatore ORLANDO dichiara di considerare il documento presentato dal senatore Cusimano molto chiaro e definitivo. Vi si parla di interpretazione restrittiva di norma di legge e si giunge a delle coerenti conclusioni inquadrate in un contesto di attuazione della legge.

Non si tratta - egli aggiunge - di una censura, bensì di un atto di indirizzo per una esatta interpretazione dei punti evidenziati dai senatori Cusimano e Robusti circa i ricorsi amministrativi.

Auspica quindi che in futuro le procedure siano semplificate e rileva come i chiarimenti forniti dal Governo confermino l'esistenza dei problemi sollevati.

Il presidente FERRARI fa rilevare che il Ministro delle risorse agricole è sempre regolarmente invitato a tutte le sedute della Commissione; sta a lui però decidere se venire o se sottrarsi al confronto con la Commissione. Lo stesso comportamento del Ministro circa il dibattito attualmente in corso in Assemblea sul decreto-legge dell'Eima - egli aggiunge - è abbastanza illuminante al riguardo.

Il senatore BORRONI chiede quindi chiarimenti su come ulteriormente procedere.

Il relatore ROBUSTI dichiara di accettare la proposta di relazione del senatore Cusimano, con le seguenti modifiche al punto 5: sostituire le parole «di alcuni chiarimenti forniti» con le parole «dei chiarimenti

forniti circa la piena validità dei ricorsi amministrativi sia singoli che cumulativi» e, alla lettera a), dopo le parole «di accettare» aggiungere le parole «, senza l'ulteriore documentazione richiesta nella circolare».

Ribadito poi di concordare sulle considerazioni del senatore Bucci e del sottosegretario Prestamburgo, chiede che il documento del senatore Cusimano con le relative modifiche venga posto ai voti; una volta approvato - egli aggiunge - e prima che sia discusso in Assemblea, il Ministro avrà ancora la possibilità di venire a dare chiarimenti alla Commissione.

Il senatore BORGIA pone in evidenza il collegamento esistente fra questo dibattito e quello in corso in Assemblea sul decreto-legge dell'Eima, per il quale si discute della opportunità di scindere le funzioni di Ministro da quelle di presidente dell'Eima. Se si accoglierà la proposta di realizzare una tale distinzione, si potrà - egli sottolinea - evitare quello squilibrio che si verifica per cose che andrebbero fatte e non si fanno.

La proposta di sdoppiare i due soggetti, conclude il senatore Borgia, ha proprio lo scopo di evitare situazioni, come quella oggi verificatasi, in cui un Sottosegretario è costretto a dire che è rappresentante del Governo e non del Ministro.

Il senatore CUSIMANO evidenzia che il testo di relazione da lui proposto è aperto all'adesione di tutti i Gruppi, nella convinzione d'offrire una soluzione soddisfacente e pacata.

Posta ai voti, la relazione del senatore Cusimano, con gli emendamenti proposti dal relatore Robusti, è approvata all'unanimità dalla Commissione, che incarica il relatore di trasmettere il documento all'Assemblea (Doc. XVI, n. 1).

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C09ª, 0027ª)

Il presidente FERRARI avverte che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per il calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,25.

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi connessi all'attuazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46, per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria

Testo proposto dal senatore CUSIMANO

1. Con riferimento alla legge 24 febbraio 1995, n. 46 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria, l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo ha emanato - con lettera protocollo 2630/b, indirizzata agli assessorati competenti delle Regioni e delle Province autonome ed alle organizzazioni di categoria - una propria circolare (n. 4 del 31 marzo 1995) per l'avvertita necessità di «fornire alle Amministrazioni e agli operatori interessati alcuni chiarimenti ed indicazioni».

2. Al riguardo la Commissione rileva anzitutto che l'attribuire ad una circolare carattere precettivo nei confronti di terzi estranei alla Pubblica Amministrazione (nella fattispecie acquirenti e produttori lattiero-caseari) è contrario al fondamentale principio della gerarchia delle fonti di diritto, sancito nel nostro ordinamento.

3. Sul piano dei contenuti, la circolare stravolge l'istituto dell'autocertificazione ed il suo ambito di applicazione così come voluti dal legislatore con l'articolo 2-bis della legge n. 46 del 1995, che così recita: «1. In ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali è consentito autocertificare le produzioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. - 2. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati di cui al comma 1 del presente articolo».

Contrariamente alla lettera ed allo spirito di tali norme, nella circolare si dà una interpretazione restrittiva del concetto di contenzioso, limitandolo ai ricorsi in sede giurisdizionale ed escludendo quelli in sede amministrativa.

Per di più - sminuendo la rilevanza dello strumento di autocertificazione (e della piena responsabilità civile e penale del soggetto) introdotto dal legislatore a tutela dei produttori lattiero-caseari - nella circolare si trasforma in una facoltà quello che è un preciso obbligo di legge per gli acquirenti, che sono tenuti ad accettare l'autocertificazione stessa.

4. Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 2-bis, della citata legge n. 46 (attribuisce - ai produttori che hanno ottenuto, prima della entrata

in vigore della legge 26.11.1992 n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di ampliamento zootecnico - la possibilità di chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo), non appare corretta l'indicazione, nella circolare, del dato di produzione media nazionale per lattifera di kg. 4.537, ritenendosi più significativo e giustificato il ricorso alla produzione media provinciale.

5. Ciò premesso e tenuto conto di alcuni chiarimenti forniti, la Commissione ritiene necessario impegnare il Governo ad assicurare, in sede di attuazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46,

a) il rispetto dell'obbligo degli acquirenti di accettare l'autocertificazione dei produttori, e

b) l'adozione del dato di produzione media provinciale per capo lattifero ai fini dell'attribuzione delle quote ai produttori a seguito dell'approvazione dei piani di miglioramento.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1995

147ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(932) TAPPARO ed altri. Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori

(1143) BALDELLI ed altri. Disciplina della subfornitura industriale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il relatore MICELE riferisce alla Commissione su un testo unificato, da lui predisposto, che salvaguarda i principi ispiratori dei disegni di legge nn. 932 e 1143. Sottolineato, quindi, che la mancanza di regole penalizza il contraente più debole - il quale, pertanto, potrebbe rischiare di essere espulso da un mercato fortemente competitivo - illustra analiticamente le singole disposizioni del nuovo testo.

Il senatore BECCARIA preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti al testo unificato predisposto dal relatore e dichiara di voler sottoscrivere il disegno di legge n. 1143. Fa poi presente che la regolamentazione del contratto di subfornitura non può prescindere da una certa gradualità nell'applicazione delle norme. Quanto al termine massimo di 30 giorni per il pagamento da parte dei committenti, osserva che si deve porre attenzione a particolari e contingenti situazioni in cui possono versare le aziende.

Il senatore TURINI, nell'esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, dichiara di voler sottoscrivere il testo unificato, preannunciando altresì la presentazione di taluni emendamenti. Pur comprendendo, inoltre, le ragioni esposte dal senatore Beccaria, ri-

leva che le piccole imprese sono spesso danneggiate proprio dalla previsione di termini assai lunghi di pagamento i quali, pertanto, non dovrebbero essere di molto superiore ai 30 giorni.

Il senatore LOMBARDI CERRI si associa alle considerazioni del senatore Turini e dichiara anch'egli di voler sottoscrivere il testo unificato; intervenendo sull'articolato, poi, prospetta l'opportunità di eventuali modifiche agli articoli 3 e 9, sottolineando l'importanza di un ristretto termine di pagamento da parte del committente.

Il senatore TAPPARO esprime il proprio assenso sul testo predisposto dal relatore e preannuncia alcuni emendamenti. Ribadisce poi l'esigenza di tutelare in maniera oggettiva le imprese subfornitrici rimuovendo le cause primarie che impediscono la tutela delle parti contraenti più deboli e ne determinano l'espulsione da un mercato assai competitivo. Quanto all'abuso di posizione dominante, ribadisce la necessità di far ricorso all'Autorità *antitrust* mentre si dichiara alquanto perplesso sull'istituto dell'arbitrato.

Si associa il senatore WILDE.

Il sottosegretario ZANETTI fa presente che il favore del Governo sui disegni di legge in titolo era motivato principalmente dalla previsione dell'obbligo della forma scritta del contratto e dalla disciplina dell'abuso di posizione dominante. La necessità di regolamentare i contratti di subfornitura non deve però prescindere da un esame attento dei delicati problemi connessi alle diverse fasi delle subforniture. Osserva, poi, che la ricerca di carattere microeconomico ha mostrato come la grande azienda tragga notevoli benefici dalle favorevoli condizioni che la piccola impresa è quasi obbligata ad offrire per non essere espunta dal mercato: quest'ultima, tuttavia, è stata indotta a mutamenti strutturali tali da aumentarne la competitività sul mercato. Quanto ai termini di pagamento, concorda con le osservazioni svolte dal senatore Lombardi Cerri ma tiene a precisare che la previsione di termini più ampi si è in passato configurata come la risposta del mercato a scelte di politica monetaria che comportavano, di fatto, strette creditizie.

Dopo che la Commissione ha convenuto di assumere come testo base, per il seguito dell'esame, l'articolato predisposto dal relatore (il cui testo è pubblicato in allegato), la Commissione stabilisce che il termine di presentazione degli emendamenti al testo unificato è fissato alle ore 10 di mercoledì 24 maggio.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

148^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
TURINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Stefano NANNERINI, presidente del collegio dei liquidatori dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta: seguito dell'audizione del dottor Stefano Nannerini, presidente del collegio dei liquidatori dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC)

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C10^a, 0004^a)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

Vengono poste domande e richieste di chiarimento al dottor Nannerini la cui audizione ha avuto luogo nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

Il presidente TURINI chiede quale avrebbe potuto essere il ruolo dell'ENCC nell'attuale congiuntura di elevato incremento dei prezzi della carta da giornale.

Il dottor NANNERINI al riguardo osserva che fra gli scopi istituzionali dell'ENCC rientrava proprio quello di calmierare il mercato della carta.

Il senatore PERIN chiede quali misure possono essere adottate per salvaguardare le competenze e le professionalità maturate nell'ambito dell'ente, eventualmente prevedendo l'utilizzazione del personale in altre amministrazioni dello Stato; domanda, infine, quali ostacoli si oppongono alle iniziative di riciclaggio della carta.

Il dottor NANNERINI dichiara che l'intento del piano di liquidazione - che ha potuto contare sull'attenta collaborazione del Governo, delle rappresentanze sindacali e dei lavoratori, nonché sul coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - era proprio quello di salvaguardare il patrimonio immobiliare e culturale dell'ente, individuando le strutture amministrative più idonee nelle quali far confluire quelle attività che possono ancora arrecare un produttivo apporto alla

collettività. Ravvisa, al riguardo, nel Ministero dell'ambiente e in quello per le risorse alimentari, agricole e forestali le strutture più congrue per garantire la prosecuzione delle linee di ricerca dell'ente in liquidazione. Quanto al settore della ricerca, fa presente che l'ente, attraverso la SIVA, esercitava una specifica attività di ricerca proprio nel settore del riciclaggio della carta. Per ridurre sensibilmente i costi di tale operazione è opportuno che la selezione del prodotto di scarto avvenga tramite la raccolta differenziata e la sensibilizzazione dei cittadini. Sottolinea infine che, per quanto attiene ai profili occupazionali dell'ENCC, gli risulta che è in corso l'elaborazione di un apposito provvedimento normativo.

Il senatore PAPPALARDO chiede maggiori delucidazioni in merito al contenuto del provvedimento testè citato: in particolare, intende sapere se esso si ispiri soltanto a principi solidaristici ovvero intenda salvaguardare anche il patrimonio di competenze tecnico-scientifiche dei lavoratori, garantendo la continuazione dell'attività di ricerca svolta dall'ente.

Il dottor NANNERINI tiene innanzitutto a precisare che la previsione del provvedimento normativo cui ha fatto riferimento era già contenuta nella legge n. 595 del 1994; esso dovrebbe prevedere un piano di prepensionamenti per i lavoratori del gruppo, la salvaguardia del personale avente competenze tecnico-specialistiche e il trasferimento allo Stato di un complesso di beni indispensabili per proseguire le attività di ricerca, senza ricorso alle aste pubbliche.

Rispondendo a un quesito del senatore PAPPALARDO il quale, pur condividendo tale ultima soluzione, chiede di conoscere i criteri per la divisione dei beni, il dottor NANNERINI dichiara che si intende conservare nel patrimonio dello Stato gli istituti di ricerca, come quello di Casale Monferrato, profondamente radicati nel territorio, la cui attività è assai produttiva. Le dismissioni, pertanto, riguarderanno il patrimonio immobiliare dell'ente. I criteri che disciplineranno l'accettazione della domanda di prepensionamenti terranno invece conto dell'esigenza di non privarsi della competenza scientifica di ricercatori il cui esodo potrebbe compromettere tale attività.

Il senatore PAPPALARDO chiede quali siano le strutture che, in seguito allo smembramento dell'ente, si avvarranno della residuale attività di ricerca degli istituti non dismessi.

Il dottor NANNERINI rileva la particolare utilità dell'attività di ricerca per gli interessi pubblici e osserva che, in seguito alla procedura di liquidazione della SAF, sono state enormemente limitate le attività di rimboschimento del territorio, con il conseguente incremento delle importazioni di legname dai paesi dell'Est europeo e con negative ricadute di carattere ambientale.

Il presidente TURINI ringrazia il dottor Nannerini per i chiarimenti forniti alla Commissione e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 932 E 1143**

predisposto dal relatore

Art. 1.

(Definizione e campo di applicazione)

1. Per subfornitura industriale, ai fini della presente legge, si intende l'attività di forniture da parte di imprese artigiane o industriali di beni mobili o di servizi destinati a essere incorporati da un committente, nell'ambito della propria attività economica, in un bene più complesso o ad essere utilizzati nel suo processo produttivo.

2. Nella subfornitura industriale rientrano:

a) la subfornitura di prodotti, che consiste nella produzione di semilavorati o di componenti di beni più complessi prodotti dal committente;

b) la subfornitura di attrezzatura, che consiste nella produzione di componenti degli impianti produttivi del committente;

c) la subfornitura di servizi, che consiste nella fornitura di servizi essenziali per il funzionamento dell'impresa committente.

3. Alla subfornitura industriale, per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del Capo V del Titolo III del Libro IV del codice civile e, in mancanza, quelle del Capo VII del medesimo titolo.

Art. 2.

(Contratto di subfornitura: forma e contenuto)

1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.

2. Gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore per iscritto, con un congruo anticipo, in relazione alle caratteristiche della lavorazione e alla consistenza quantitativa della fornitura richiesta. La prescrizione, in relazione a singoli ordinativi, di condizioni che derogano a quanto convenuto nel contratto deve essere accettata dalla controparte per iscritto.

3. I termini di consegna, qualora non determinati in un contratto di somministrazione, sono specificati esplicitamente nei singoli ordinativi, in accordo tra committente e subfornitore.

4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.

5. Il contratto deve prefissare i termini di pagamento della subfornitura, precisando gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato. Il termine massimo di pagamento è di trenta giorni dalla emissione della fattura. Il rispetto del termine del pagamento dovrà essere garantito da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, prestata dal committente a mezzo di primario istituto bancario o assicurativo con contratto ove sia prevista la clausola di pagamento a favore del danneggiato senza preventiva escussione del beneficiario. In caso di superamento dei termini di pagamento previsti dal contratto, è dovuta una penale pari al tasso di sconto corrente, maggiorato del cinque per cento. Il contratto deve prevedere un adeguamento del prezzo ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino incrementi dei costi.

6. Il committente provvede, entro quattordici giorni dal ricevimento della fattura, al pagamento dell'IIVA che risulta dalla stessa.

Art. 3.

(Specifiche tecniche)

1. Il contratto di subfornitura deve precisare, attraverso disegni particolareggiati o specifiche tecniche dettagliate, i requisiti richiesti dal committente.

2. In particolare devono essere specificati:

a) tolleranze, dimensioni, composizione e gradi di finitura richiesti;

b) variazioni ammissibili, in riferimento a dimensioni e quantità, qualità, gradazione, proprietà ed altre caratteristiche identificanti dei materiali da adoperare;

c) metodi attraverso i quali i materiali necessari alla lavorazione e il prodotto della subfornitura devono essere sottoposti a controllo e verifica di conformità delle specifiche stabilite.

3. Nella fase preliminare di formazione del contratto, deve essere fornito dal committente al subfornitore un congruo periodo di tempo affinché questi possa valutare e decidere se le specifiche fissate siano dallo stesso accettabili.

4. Nel caso in cui la fase di sviluppo comporti la realizzazione di un prototipo, devono essere stabilite nel contratto le procedure di verifica e accettazione da parte del subfornitore delle specifiche impiegate.

5. Nel caso di fornitura dei materiali necessari alla lavorazione, da parte del committente, nel contratto devono essere stabilite le procedure di verifica e controllo della idoneità, adeguatezza e qualità dei materiali stessi, nonché le procedure di accettazione da parte del subfornitore.

Art. 4.

(Divieto di interposizione)

1. La fornitura di beni o servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere affidata, per l'intero, in subfornitura.

2. Gli accordi con cui il subfornitore affidi ad altra impresa l'intera esecuzione delle proprie prestazioni sono nulli.

3. Il subfornitore che affidi ad altra impresa l'intera esecuzione delle proprie prestazioni incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento del corrispettivo della fornitura pattuito nel contratto principale.

Art. 5.

(Responsabilità del subfornitore)

1. Il subfornitore è responsabile esclusivamente del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotto o del servizio fornito secondo la descrizione contenuta nelle specifiche tecniche.

2. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di progettazione, di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto.

3. Il subfornitore non è responsabile di ritardi nella fornitura, qualora il ritardo nella consegna sia determinato da forza maggiore.

4. Ogni pattuizione contraria ai precedenti commi è da ritenersi nulla.

Art. 6.

(Nullità)

1. È nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura.

2. È nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.

3. È nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale.

4. È nullo il patto che attribuisca al committente un termine per il pagamento della prestazione superiore ai trenta giorni.

Art. 7.

(Proprietà del progetto)

1. Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicate al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.

2. Salvi i casi di risoluzione del contratto per inadempimento del committente, il subfornitore mantiene il riservato dominio sui beni forniti in caso di mancato pagamento del prezzo stabilito nel contratto da parte del committente stesso.

Art. 8.

(Diritto di recesso)

1. Al subfornitore è attribuito il diritto di recedere dalle trattative o dal contratto entro un termine di sette giorni. Il termine per il ritiro delle trattative decorre dal giorno della proposta contrattuale e per il recesso dal contratto decorre dalla stipula del contratto stesso.

2. Il subfornitore esercita il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al committente.

Art. 9.

(Marchi)

1. È istituito il marchio «Prodotto interamente in Italia». La sua utilizzazione è ammessa solo per i prodotti la cui lavorazione avviene interamente in Italia.

2. È fatto obbligo di apporre sui beni prodotti in subfornitura appositi marchi identificativi in modo da rendere facilmente riconoscibile, per il consumatore finale, il produttore degli stessi.

3. È nulla la clausola che imponga al subfornitore di apporre sui beni prodotti esclusivamente il marchio del committente.

Art. 10.

(Abuso di posizione dominante)

1. Costituisce abuso di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 novembre 1990, n. 287, la sistematica imposizione da parte del committente - il quale, grazie alla sua posizione nel mercato, goda di una posizione contrattuale superiore a quella della controparte - di ordinativi, termini di consegna e condizioni di pagamento tali da assicurarli abnormi disponibilità di liquidità a scapito del fornitore o da addossare al fornitore ogni ordinario onere di stoccaggio, senza adeguato compenso, o da determinare per il fornitore gravi difficoltà organizzative in ordine all'approvvigionamento di materie prime e alle disponibilità di manodopera.

Art. 11.

(Arbitrato)

1. Salvo che le parti non vi derogino espressamente, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono devolute ad una commissione arbitrale istituita presso la Camera di commercio dove ha sede l'impresa del subfornitore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. La commissione di cui al primo comma esercita, su istanza di una delle imprese interessate, funzioni di arbitrato rituale e irrituale in materia di subfornitura.

3. Presso ogni Camera di commercio è tenuto un elenco di arbitri formato da esperti indicati da ciascuna delle associazioni di categoria degli iscritti alla Camera di commercio, in numero non inferiore a tre per ciascuna categoria.

4. Il collegio arbitrale è composto di tre persone, di cui due sorteggiate dall'elenco di cui al comma 3 e una nominata dal presidente della Camera di commercio.

5. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute ed all'onorario, ragguagliato per tutto il collegio al cinque per cento del valore della lite, con un minimo di lire trecentomila.

6. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, le Camere di commercio provvedono alla revisione e, ove necessario, all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3. Nessuno può essere iscritto nel suddetto elenco per un periodo superiore a cinque anni.

7. Al giudizio e al procedimento arbitrale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi II, III, IV e V del Titolo VIII del libro IV del c.p.c.

8. È fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura monitoria, ove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 633 e seguenti del c.p.c.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1995

108ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,10.***SEDE REFERENTE**

(Doc. XXII, n. 4): BOSCO ed altri: Istituzione di una commissione d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R162 000, C11ª, 0003ª)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 12 ottobre 1994.

Il relatore, senatore MAGLIOCCHETTI, ricorda i termini generali della questione posta dal documento in esame e ritiene che, prima di continuare nell'iter del provvedimento, sarebbe opportuno acquisire notizie circa un procedimento che la Corte dei conti avrebbe avviato, per quanto gli consta, sulla questione.

Il senatore DE LUCA ribadisce la contrarietà del suo Gruppo all'istituzione di una Commissione d'inchiesta su questa materia, più adatta semmai allo svolgimento di un'indagine conoscitiva peraltro, nella sostanza, espletata mediante l'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dei responsabili dell'INPS. Se vi sono i problemi ricordati nella relazione che accompagna il documento, altre sono le sedi in cui l'indagine deve essere espletata.

Il senatore BASTIANETTO riterrebbe opportuna la presenza del primo firmatario del documento prima di prendere qualunque decisione in merito.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore SPISANI, qualora si pensi che il presentatore abbia elementi di conoscenza da far acquisire alla Commissione.

Concorda con la proposta anche il RELATORE.

Il senatore MANZI ritiene opportuno venga acquisito tutto quanto esiste in termini documentari presso altri organi dello Stato.

Prende infine la parola il RELATORE che sottolinea come la notizia circa l'istruttoria della Corte dei conti sia da verificare e come sia necessario acquisire il parere della Commissione affari esteri in quanto vi sono allo stato attuale trattative con la Croazia e la Slovenia che potrebbero riguardare anche il settore previdenziale.

La Commissione decide quindi di rinviare il seguito dell'esame della proposta d'inchiesta parlamentare.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1995

77^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Il sottosegretario CONDORELLI risponde all'interrogazione n. 3-00648, della senatrice Molinari, relativa alla perdurante mancata utilizzazione del quinto piano dell'Ospedale S. Paolo di Civitavecchia per i fini cui era destinato. Dopo aver illustrato le varie tappe che hanno condotto, dall'inizio dei lavori di sopraelevazione nel luglio 1978 - attraverso diversi cambi di destinazione e approvazione delle relative varianti - al collaudo finale avvenuto nel luglio 1987, egli si sofferma in particolare sulle difficoltà incontrate dalla Unità sanitaria locale nell'espletamento delle procedure di acquisto delle necessarie attrezzature, avviate nel 1988 e concluse nel 1992. Peraltro, già prima di deliberare l'affidamento delle attrezzature all'ospedale, l'amministratore dell'Unità sanitaria locale aveva prospettato all'Assessorato regionale alla sanità le proprie perplessità a trasferire in quella sede il nuovo gruppo operatorio dell'ospedale, per una serie di valutazioni relative, fra l'altro, alla inidoneità funzionale della struttura e alla esigenza di realizzare nuovi radicali interventi qualora si fosse deciso di operare effettivamente il trasferimento. D'altra parte, la circostanza che nel frattempo gli interventi erano correntemente effettuati nelle preesistenti sale operatorie del secondo piano rendeva, a giudizio dell'amministratore, ormai non più necessario - nonchè probabilmente inopportuno - il trasferimento dell'attività operatoria al quinto piano. A seguito di ulteriori accertamenti, l'amministrazione dell'Unità sanitaria locale, anche in considerazione della contestuale esigenza di reperire locali per l'attivazione di altri servizi ritenuti indispensabili, approvò nel dicembre 1992 l'ulteriore cambio di destinazione dei locali del quinto piano lamentato dall'interrogante.

Il Sottosegretario, nell'impossibilità di fornire ulteriori ragguagli in ordine agli sviluppi più recenti della vicenda, che non sono stati resi noti nella documentazione trasmessa dalla regione Lazio, attraverso il Commissariato del Governo, evidenzia peraltro che il recente decreto-legge n. 396 del 1993, convertito dalla legge n. 492 dello stesso anno ha disposto l'immediato trasferimento alle regioni delle competenze in materia di edilizia sanitaria in precedenza esercitate in sede interministeriale. Le competenze del Ministero sulla vicenda oggetto dell'interrogazione sono pertanto assai limitate.

La senatrice MOLINARI si dichiara insoddisfatta della risposta, e chiede al Governo se non sia possibile attivare una ispezione ministeriale sulla vicenda.

Il sottosegretario CONDORELLI, dopo aver assicurato alla senatrice Molinari l'impegno del Governo a stimolare l'attività regionale, per quanto possibile, risponde quindi alla interrogazione n. 3-00635 del senatore Smuraglia relativa alla mancata nomina, da parte della regione Lombardia, del direttore generale della USL n. 40. A tale proposito egli, riconosciuta l'esattezza della ricostruzione svolta nell'interrogazione, ritiene che il recente rinnovo elettivo degli organi di governo regionali consentirà al più presto l'adempimento di un atto dovuto e senz'altro non più rinviabile. Il Ministero è peraltro intenzionato a proporre formalmente l'immediata attivazione delle procedure preliminari all'adozione dell'intervento sostitutivo del Governo, ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

Il senatore SMURAGLIA si dichiara insoddisfatto della risposta, dal momento che - a suo giudizio - il Ministero avrebbe già dovuto avviare gli interventi sostitutivi di sua competenza. Egli prende peraltro atto della disponibilità in tal senso manifestata dal Sottosegretario, auspicando una sollecita soluzione alla vicenda.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12*, 0015*)

Il presidente ALBERTI CASELLATI propone che la settimana prossima la Commissione sia convocata per il prosieguo degli argomenti all'ordine del giorno della settimana in corso, e non ancora conclusi, nonché per la discussione dei disegni di legge in materia di trapianti. Ella ricorda, infatti, che la Commissione ha da tempo concluso l'esame in sede referente di tali proposte e che il Presidente del Senato ne ha recentemente disposto il trasferimento alla sede redigente.

Il senatore DIONISI condivide l'obiettivo di concludere sollecitamente l'esame dei disegni di legge in materia di trapianti, pur invitando la Commissione a riflettere se quello attuale sia il momento più opportuno per farlo, anche in considerazione dell'atteggiamento assunto sull'argomento da un certo tipo di stampa.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ricorda di essersi più volte attivata per sensibilizzare gli organi di stampa su tale argomento. Ella pro-

pone poi di porre all'ordine del giorno della settimana prossima due proposte di indagine conoscitiva, di cui una connessa all'esame dei disegni di legge sulla procreazione assistita e l'altra sulle tematiche relative alla sicurezza delle trasfusioni di sangue.

Il senatore GALLOTTI raccomanda che siano assicurati adeguati spazi all'esame del disegno di legge n. 1584, che non sembra potersi, realisticamente, concludere - come previsto - nella seduta odierna.

Il senatore MARTELLI sollecita lo svolgimento di una interrogazione da lui presentata relativa alla mancata nomina di alcuni direttori generali di Unità sanitarie locali della regione Sardegna.

A tale proposito il sottosegretario CONDORELLI assicura che il Governo sta provvedendo proprio in questi giorni.

Il senatore DI ORIO riferisce brevemente sull'incontro informale svoltosi oggi tra alcuni membri della Commissione e i membri del Comitato ristretto della Commissione affari sociali della Camera in ordine ai disegni di legge di riforma delle professioni infermieristiche. A suo giudizio, il testo predisposto dal Comitato ristretto, sul quale si è raggiunta l'unanimità a seguito di faticose mediazioni, è assai insoddisfacente e qualora non venisse modificato necessiterebbe di incisive correzioni nel corso dell'esame presso il Senato.

A questo proposito il senatore MARTELLI ritiene che occorra uniformarsi alla normativa comunitaria e che pertanto l'obbligo della laurea per l'accesso alle professioni infermieristiche debba essere previsto solo se già richiesto a livello comunitario.

A giudizio della senatrice MODOLO, il problema non è più solo tecnico ma politico. Ella si associa peraltro alle considerazioni del senatore Di Orio.

Anche il senatore SERRA ritiene che, qualora il testo del Comitato ristretto - che accomuna inopportunamente situazioni molto diverse fra loro - non fosse modificato nel corso dell'ulteriore *iter* presso l'altro ramo del Parlamento, il Senato dovrebbe provvedere a consistenti aggiustamenti.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ringrazia i colleghi che hanno partecipato all'incontro informale e li invita a rappresentare all'altro ramo del Parlamento gli orientamenti della Commissione in ordine ai disegni di legge sui trapianti. Ella propone altresì di porre all'ordine del giorno della settimana prossima una audizione con il sottosegretario al bilancio Carzaniga, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla politica del farmaco.

La Commissione concorda con la proposta di ordine del giorno del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1584) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale

(Rinvio dell'esame).

In considerazione del prossimo inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente ALBERTI CASELLATI propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla settimana prossima.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1995

133^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA*Interviene il ministro dell'ambiente Baratta.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE DELIBERANTE****(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale****(259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 6 aprile scorso: si procede alla votazione degli articoli del testo già accolto dalla Commissione in sede referente, assunto come testo base e degli emendamenti ad esso proposti.

Non essendovi emendamenti all'articolo 1 del testo base, la Commissione conviene sull'articolo 1.

Si passa alla discussione sull'articolo 2 e sugli emendamenti ad esso proposti. Gli emendamenti 2.10, 2.7, 2.5 e 2.4 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il senatore RONCHI illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2; ritira poi l'emendamento 2.3.

Il ministro BARATTA illustra gli emendamenti 2.20, 2.23, 2.21 e 2.22.

Il relatore NAPOLI fa propri ed illustra gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.11; illustra poi gli emendamenti 2.24, 2.13, 2.14, 2.16, 2.15, 2.18, 2.19 e 2.17; ritira infine l'emendamento 2.12.

Il senatore MATTEJA illustra l'emendamento 2.6.

Il senatore RONCHI interviene ravvisando una sovrapposizione tra l'emendamento 2.15 ed il comma 6 dell'articolo 7.

Il relatore NAPOLI, dopo aver dissentito dal rilievo testè formulato, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.20, 2.2, 2.23 e 2.21; invita poi a ritirare l'emendamento 2.6, nonché a riformulare l'emendamento 2.22 con la previsione di un termine di trenta giorni.

Il senatore MATTEJA accede all'invito del relatore ritirando l'emendamento 2.6.

Il ministro BARATTA dichiara di non poter accedere all'invito del relatore, per cui mantiene l'emendamento 2.22 nel testo originario: esso consente di circoscrivere il compito della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ad un giudizio tecnico, rimettendo quello politico alla sede istituzionale di Governo.

Il relatore NAPOLI si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.22.

In considerazione del concomitante inizio dei lavori d'Assemblea, il presidente BRAMBILLA rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 10,05.

134^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
BRAMBILLA*

Interviene il ministro dell'ambiente Baratta.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(379) RONCHI ed altri: *Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale*

(259) GIOVANELLI ed altri: *Disciplina della valutazione di impatto ambientale*
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione dei disegni di legge in titolo con la votazione degli articoli del testo unificato e degli emendamenti ad esso proposti sospesa nella seduta antimeridiana.

Il ministro BARATTA esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.8, 2.9, 2.11 e 2.18; quanto all'emendamento 2.17, su di esso è contrario ad eccezione del capoverso 8-ter. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.24, 2.13, 2.14 e 2.19; si dichiara infine favorevole all'emendamento 2.15, a condizione che il termine ivi previsto sia elevato a centoventi giorni, mentre invita al ritiro dell'emendamento 2.16.

Il senatore NAPOLI ritira l'emendamento 2.16 e riformula l'emendamento 2.15 nel senso richiesto dal Governo.

La Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 2.1, 2.20, 2.2 e 2.23; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.8 e 2.9.

La Commissione approva l'emendamento 2.24.

Il relatore NAPOLI si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.11.

Si apre un breve dibattito in cui intervengono i senatori GIOVANELLI, CARCARINO e DONISE; il ministro BARATTA dichiara quindi di rimettersi alla Commissione sull'emendamento in votazione.

La Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 2.11 e 2.13.

Il senatore RONCHI ed il senatore DONISE dichiarano voto contrario all'emendamento 2.14, del quale il relatore NAPOLI reitera le motivazioni su invito del senatore MANIS.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.14, mentre approva l'emendamento 2.21.

Previa dichiarazione di astensione del senatore RONCHI, l'emendamento 2.15 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Previa dichiarazioni di voto contrario dei senatori RONCHI e DONISE, il ministro BARATTA ritira l'emendamento 2.22, ricordando che a livello ordinamentale resta ferma la potestà di avocazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri prevista dalla legge n. 400 del 1988.

Il relatore NAPOLI ribadisce le motivazioni per le quali ha presentato l'emendamento 2.18.

Previa dichiarazione di voto contrario dei senatori MANIS e DONISE, il relatore NAPOLI ritira l'emendamento 2.18.

La Commissione approva l'emendamento 2.19.

Il ministro BARATTA ribadisce il parere in parte favorevole ed in parte contrario sull'emendamento 2.17: il capoverso 8-ter appare giustifi-

cato dall'esistenza di una concessione in atto a favore dell'Enel relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas; al contrario, il riferimento alla legislazione urbanistica potrebbe interferire con le competenze degli enti locali e quello relativo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi è già oggetto di altri provvedimenti legislativi organici.

Dopo che il senatore RONCHI ha dichiarato voto contrario sull'emendamento 2.17, il relatore NAPOLI lo mantiene limitatamente al capoverso 8-ter, trasformando la restante parte nel seguente ordine del giorno:

«La 13ª Commissione permanente del Senato,
in sede di discussione dei disegni di legge nn. 379 e 259,
impegna il Governo:

ad emanare norme regolamentari che, nel rispetto dei principi della legislazione vigente, integrino la disciplina di cui ai disegni di legge in discussione con quella urbanistica e con quelle contenenti norme per autorizzare la costruzione e l'esercizio delle opere, semplificando e coordinando le varie procedure e prevedendo termini perentori di novanta giorni entro i quali ciascuna autorità dovrà adottare gli atti procedurali di propria competenza trascorsi i quali essi si intendono adottati in senso favorevole. Per le opere pubbliche o di interesse generale le suddette norme regolamentari debbono prevedere, in particolare, che:

a) in caso di pareri mancanti, negativi o discordanti, anche riguardanti aspetti non attinenti all'ambiente, la decisione viene rimessa ad una apposita conferenza di servizi convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) il provvedimento autorizzativo finale assume valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare, ha effetto di variante del piano regolatore (comunale, portuale o industriale) e sostituisce la concessione edilizia comunale».

0/379-259/1/13ª

IL RELATORE

Il ministro BARATTA dichiara di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 2.17 (nuovo testo).

Dopo un intervento del senatore RONCHI, il relatore NAPOLI ritira anche l'emendamento 2.17 (nuovo testo) e riformula l'ordine del giorno n. 1 nel seguente testo:

«La 13ª Commissione permanente,
in sede di discussione dei disegni di legge nn. 379 e 259,
impegna il Governo:

ad emanare norme regolamentari che, nel rispetto della legislazione vigente, integrino la disciplina di cui ai disegni di legge in discussione con quella urbanistica e con quelle contenenti norme per autorizzare la costruzione e l'esercizio delle opere, semplificando e coordinando le varie procedure e prevedendo, ovunque possibile, provvedimenti autorizzativi unificati, conferenze di servizi e termini perentori».

0/379-259/1/13ª (Nuovo testo)

IL RELATORE

Previo accoglimento dell'ordine del giorno testè illustrato da parte del ministro BARATTA, il relatore NAPOLI insiste per la sua votazione, la Commissione approva l'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo).

La Commissione approva quindi l'articolo 2 nel testo emendato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

**EMENDAMENTI PROPOSTI AL TESTO BASE DEI
DISEGNI DI LEGGE NN. 379-259**

Art. 2.

Al comma 1 alla fine aggiungere: «, di tutelare il paesaggio ed il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico».

2.1

RONCHI, FALQUI

Al comma 2 sostituire da: «La procedura» fino alla fine del comma con: «L'iter autorizzativo del progetto non è sospeso dall'avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale».

2.20

IL GOVERNO

Al comma 3, allegato A, al punto 9, sostituire le parole: «eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi» con le seguenti: «smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi o pericolosi».

2.2

RONCHI, FALQUI

Al comma 3, allegato A, sostituire il punto 10 con i seguenti:

«10) Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 di metri cubi.

10-bis) Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole di altezza superiore a 10 metri o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi posti a servizio di grandi derivazioni d'acqua.

10-ter) Le opere e gli interventi di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36».

2.23

IL GOVERNO

Al comma 3, all'allegato A, punto 10 sostituire le parole: «10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi» con le seguenti: «15 metri e di capacità superiore a 500.000 metri cubi».

2.8

BRICCARELLO, MATTEJA

Al comma 3, all'allegato A, punto 10 sostituire le parole: «10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi» con le seguenti: «15 metri e di capacità superiore a 500.000 metri cubi».

2.10

GRIPPALDI

Al comma 3, allegato A, punto 10 sopprimere le seguenti parole: «, relative opere di trasporto delle acque».

2.7

BRICCARELLO, MATTEJA

Al comma 3, allegato A, punto 10 sopprimere le seguenti parole: «, relative opere di trasporto delle acque».

2.9

GRIPPALDI

Al comma 3, allegato A, al punto 21) ed al punto 24) sostituire le parole: «dall'atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 4» con le seguenti: «dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui all'articolo 17 comma 3».

2.24

IL RELATORE

Al comma 3, allegato A, alla fine aggiungere:

«24-bis. Grandi eventi sportivi, grandi manifestazioni culturali, sociali ed economiche che comportano rilevanti interventi edilizi e sulla viabilità, così come saranno definiti dall'atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 4;

24-ter. Grandi progetti di risanamento delle situazioni di degrado ambientale o delle aree industriali da delocalizzare, così come saranno definiti dall'atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 4».

2.3

RONCHI, FALQUI

Al comma 4, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, individuando procedure semplificate ed idonei criteri di esclusione per progetti di dimensioni dirette o durata limitata realizzati da imprese agricole e artigiane».

2.5

BRICCARELLO, MATTEJA

Al comma 4, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, individuando procedure semplificate ed idonei criteri di esclusione per progetti di dimensioni, ridotte o durata limitata realizzati da imprese agricole e artigiane».

2.11

GRIPPALDI

Al comma 4, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, individuando procedure semplificate ed idonei criteri di esclusione per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata realizzati da imprese agricole».

2.4

BRICCARELLO, MATTEJA

Al comma 4, aggiungere dopo le parole: «vengono fissati» le seguenti: «le soglie limite dei progetti delle opere e degli impianti di cui all'Allegato A della presente legge, da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale, nonché le categorie e le soglie limite dei progetti delle opere e degli impianti, di rilevante impatto ambientale, di cui all'Allegato II della direttiva 85/337/CEE, da assoggettare a valutazione di impatto ambientale».

2.12

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire la parola: «restano» con la seguente: «sono».

2.13

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «di valutazione» con la seguente: «semplificato».

2.14

IL RELATORE

Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, individuando procedure semplificate ed idonei criteri di esclusione per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata realizzati da imprese agricole».

2.6

BRICCARELLO, MATTEJA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La valutazione d'impatto ambientale non si applica a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale».

2.21

IL GOVERNO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale».

2.16

IL RELATORE

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale. Con decreto del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione dei progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale».

2.15

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale. Con decreto del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione dei progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale».

2.15 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri».

2.22

IL GOVERNO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Restano escluse dalla valutazione di impatto ambientale, anche di competenza regionale, le seguenti categorie di progetti:

1) centrali termoelettriche con potenza termica pari o inferiore a 10 MW;

2) centrali idroelettriche che non comportino la realizzazione delle opere di cui al numero 10 dell'allegato A;

3) esplorazione superficiale e ricerca geotermica su qualsiasi area;

4) coltivazione e produzione da risorse geotermiche in aree per le quali sia tuttora vigente il titolo minerario;

5) centrali eoliche;

6) centrali fotovoltaiche;

7) opere annesse alla realizzazione delle centrali di cui ai punti precedenti ivi compresi gli elettrodotti di interconnessione con la rete purchè di lunghezza inferiore a 15 km;

8) elettrodotti fino a 15 km o con tensione nominale di esercizio uguale o inferiore a 100 kv;

9) impianti di trasformazione dell'energia elettrica».

2.18

IL RELATORE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le opere funzionalmente connesse alla realizzazione di un impianto sono soggette alla disciplina di valutazione di impatto ambientale stabilita per l'impatto medesimo».

2.19

IL RELATORE

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«8-bis. Con decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono emanate norme regolamentari che, nel rispetto dei principi della legislazione vigente, integrino la disciplina di cui alla presente legge con quella urbanistica e con quelle contenenti norme per autorizzare la costruzione e l'esercizio delle opere, semplificando e coordinando le varie procedure, e prevedendo termini perentori di novanta giorni entro i quali ciascuna autorità dovrà adottare gli atti procedurali di propria competenza trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole. Per le opere pubbliche o di interesse generale le norme regolamentari di cui sopra debbono prevedere in particolare:

a) in caso di pareri mancanti, negativi o discordanti, anche riguardanti aspetti non attinenti l'ambiente, la decisione viene rimessa ad un'apposita conferenza dei servizi convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) il provvedimento autorizzativo finale assume valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare, ha effetto di variante del piano regolatore (comunale, portuale o industriale) e sostituisce la concessione edilizia comunale.

8-ter. Per i progetti da assoggettare a valutazione d'impatto ambientale relativi alle centrali termoelettriche e turbogas dell'Enel si continuano ad applicare le norme di cui all'Allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988».

2.17

IL RELATORE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Per i progetti da assoggettare a valutazione d'impatto ambientale relativi alle centrali termoelettriche e turbogas dell'Enel si continuano ad applicare le norme di cui all'Allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988».

2.17 Nuovo testo

IL RELATORE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1995

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 9,20.

**AUDIZIONE DEL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI MESSINA PROFESSOR STAGNO D'ALCONTRES E DEL PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA PROFESSOR FRANCO TOMASELLO
(A010 000, C34ª, 0001ª)**

Il presidente MARTELLI ringrazia il professor Stagno d'Alcontres ed il professor Tomasello per essere intervenuti alla seduta odierna e dà la parola al rettore dell'Università di Messina.

Intervenendo brevemente il RETTORE dell'Università di Messina auspica che i rapporti tra l'assessorato alla sanità della Regione siciliana e l'Università siano nel futuro improntati ad un carattere di maggiore chiarezza e snellezza in modo tale da garantire il sostegno economico necessario per avviare con i migliori auspici la costituzione dell'azienda ospedaliera.

Il professor TOMASELLO osserva preliminarmente che l'iter costitutivo dell'azienda ospedaliera non si è ancora concluso e che sono già state attivate tutte le procedure previste dalla normativa vigente per la redazione e l'approvazione dello statuto, nel quale andranno delineate le modalità organizzative e gestionali dell'azienda stessa. In riferimento invece all'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione siciliana va tenuto presente che l'ente regionale a partire dal 1 gennaio 1996 parametrerà le risorse finanziarie sui prodotti e sui servizi: a questo proposito è al lavoro la commissione paritetica tra Regione ed Università per la definizione dei nuovi protocolli d'intesa. Non vi è dubbio infatti che finora il Policlinico, così come l'Università, ha risentito negativamente dei ritardi della erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione siciliana.

Dopo una breve precisazione del professor STAGNO D'ALCONTRES sulla attuale gestione separata della cassa del Policlinico e di

quella dell'Università, il professor TOMASELLO riprende la sua esposizione, facendo presente che le risorse necessarie all'azienda ospedaliera sulla base delle prestazioni e servizi erogati nel 1994 sono sicuramente superiori a quelle attualmente previste dai finanziamenti regionali.

Su una specifica richiesta del presidente MARTELLI, il professor TOMASELLO illustra, quindi, la struttura della costituenda azienda ospedaliera, i cui organi direttivi saranno il direttore generale, affiancato con funzione consultiva dal comitato tecnico, ed il direttore sanitario, coadiuvato dalla consulta sanitaria: i due organismi direttivi, che operano rispettivamente per la parte gestionale e per la parte tecnica, saranno scelti il primo tra una rosa di candidati aventi le competenze previste dalla legge e l'altro all'interno del personale universitario.

In tema di acquisizione di beni e servizi il professor STAGNO D'ALCONTRES comunica che, di norma, si fa ricorso alla gara d'appalto, mentre solo eccezionalmente gli acquisti vengono effettuati con il sistema della trattativa privata.

Il professor TOMASELLO, illustrando i dati relativi al personale del Policlinico e al rapporto tra posti letto e personale e a costo per posti letto, si sofferma in particolare sulla corrispondenza tra il numero di primari e le divisioni esistenti, sul costo giornaliero per posto letto - all'incirca lire trecentomila - e sulla rapida crescita del servizio di day hospital offerto dalla struttura sanitaria. Dal punto di vista organizzativo la redazione dei protocolli d'intesa tra Regione ed Università potrà costituire l'occasione per una ricognizione delle risorse umane disponibili e per riformulare la parte normativa della convenzione precedentemente scaduta.

Un ulteriore nodo problematico, che riguarda in particolare l'amministrazione dei policlinici a gestione diretta - strutture che come è noto dipendono dalle università -, è costituito dall'impossibilità di integrare autonomamente le gravi carenze di personale senza incidere nè sul personale operante nelle strutture del servizio sanitario nazionale nè su quello operante nelle università: la particolare delicatezza della questione investe soprattutto il personale medico che svolge l'attività nelle università.

Il senatore DI ORIO, prendendo atto della difficoltà del meccanismo di trasferimento delle risorse finanziarie regionali alle università, rileva che alla riduzione del personale in questo settore corrisponde paradossalmente una crescita dell'offerta dei livelli di formazione e specializzazione che la legge prevede debbano svolgersi all'interno delle strutture universitarie. Chiede pertanto una valutazione sull'ipotesi di modificare gli assetti amministrativi dei policlinici a gestione diretta.

Dopo un breve intervento del professor STAGNO D'ALCONTRES sui concorsi effettuati nella Regione siciliana per il reclutamento dei tecnici laureati, il professor TOMASELLO osserva che la strada dell'integrazione del personale è una strada percorribile a condizione che le strutture universitarie e quelle ospedaliere conservino le rispettive sfere

di autonomia, tenuto conto che l'esperienza dell'azienda mista non ha dato i risultati sperati.

Su una specifica richiesta del presidente MARTELLI circa l'ipotesi di ridurre, il tariffario nazionale con una previsione statutaria autonoma della Regione siciliana, il professor STAGNO D'ALCONTRES osserva che la riduzione di tali risorse finanziarie avrebbe effetti estremamente negativi sull'organizzazione del Policlinico.

Interviene successivamente il senatore COSTA, chiedendo una integrazione dei dati in relazione all'incidenza della trattativa privata sul complesso delle modalità di acquisizione di beni e servizi, sul peso relativo del personale sanitario ed amministrativo all'interno degli impiegati non medici e, infine, alla gestione ottimale del personale del Policlinico rispetto alle attuali esigenze.

Il professor TOMASELLO, assicurando di poter fornire in tempi brevi le ulteriori informazioni richieste, fa presente che sul complesso delle prestazioni erogate dal Policlinico incidono in maniera rilevante tutte le attività per la formazione e la specializzazione.

La senatrice MODOLO chiede quindi, informazioni sull'attivazione dei diplomi universitari, sui carichi di lavoro del personale medico universitario e sulla incidenza percentuale del ricorso alla trattativa privata sul complesso dell'acquisizione di beni e servizi.

Il professor TOMASELLO dopo aver osservato che l'attivazione dei diplomi universitari ha seguito gli indirizzi formulati dalla normativa vigente e che sull'attività dei medici universitari gravano compiti differenziati di assistenza, di didattica e di ricerca, dichiara che il ricorso alla trattativa privata risponde alla necessità di approvvigionamenti urgenti e relativi ad apparecchiature o forniture dalle particolari caratteristiche tecniche. Concordando con quanto riferito dal preside circa l'attivazione dei diplomi di laurea, il RETTORE precisa che l'acquisto, anche di materiali particolari, viene comunque parametrato con criteri oggettivi che garantiscono la massima trasparenza.

Interviene poi il senatore CAMPUS chiedendo ulteriori precisazioni circa il ricorso alla trattativa privata, nonché sulla attivazione di contratti con esterni per ovviare alle carenze di personale.

Il professor TOMASELLO risponde dichiarando che l'approvvigionamento di farmaci avviene sempre attraverso la procedura dell'appalto pubblico e che, per ovviare alle carenze di personale si ricorre in prevalenza a contratti a tempo determinato. Dal punto di vista organizzativo - puntualizza il RETTORE - l'esperienza del laboratorio di analisi centralizzato all'interno del Policlinico rappresenta una esperienza particolarmente felice in termini di riduzione dei costi.

Dopo gli interventi dei senatori XIUMÈ e MONTELEONE, relativi rispettivamente ai rapporti tra la Regione siciliana e l'Università di Messina e alle assunzioni temporanee attivate per coprire le carenze di personale, il professor STAGNO D'ALCONTRES osserva che l'erogazione di finanziamenti da parte della Regione può avvenire in maniera indiretta anche attraverso l'acquisto di apparecchiature sanitarie e che comunque le tre università siciliane si rapportano paritariamente con l'ente regionale come tre diverse sedi di uno stesso Ateneo.

Il senatore CARPINELLI osserva che il distorto rapporto tra l'ente regionale e l'Università in tema di erogazione di flussi finanziari impone un ripensamento dei meccanismi gestionali, nella prospettiva di dare piena concretezza ai principi autonomistici dettati dalla riforma delle università. Non vi è dubbio, inoltre, che la istituzione delle aziende ospedaliere risponde alla esigenza di maggiore responsabilizzazione dei centri decisionali in termini di gestione e di amministrazione delle strutture stesse. Rileva infine che sarebbe necessario integrare le informazioni fornite sul Policlinico di Messina per compiere una analisi comparativa con le altre realtà nazionali.

Dopo che il professor TOMASELLO ha ribadito la piena disponibilità a fornire ulteriori informazioni sulla gestione del Policlinico di Messina, il RETTORE dell'Università formula alla Commissione l'invito a compiere una visita di sopralluogo per raccogliere ulteriori e più completi elementi informativi.

Il presidente MARTELLI ringrazia i professori Stagno d'Alcontres e Tomasello per il contributo recato all'approfondimento dell'indagine e li congeda.

La seduta termina alle ore 11,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»**

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1995

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANFROI

La seduta inizia alle ore 9,30.

**AUDIZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE CGIL
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
(A010 000, C35ª, 0001ª)**

La Commissione procede all'audizione del signor Dimonte, rappresentante dell'organizzazione sindacale CGIL della provincia di Brindisi.

Il signor Dimonte, dopo una breve relazione introduttiva, risponde alle domande rivoltegli dai senatori ALÒ e CURTO. Consegna inoltre dei documenti che sono acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Il Presidente MANFROI, ringraziato il signor Dimonte, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 10,05.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1995

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

La seduta inizia alle ore 9,25.

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Scammacca del Murgò e dell'Agnone e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea Ratti.

COSTITUZIONE DEL COMITATO PER I PARERI
(A007 000, C23ª, 0003ª)

Il Presidente COVIELLO avverte che l'apposito Comitato per i pareri della Giunta per gli affari delle Comunità europee ha proceduto alla propria costituzione ed i componenti risultano essere i senatori: Bagnoli, Baldelli, Brienza, Bucciero, Campo, Maffini, Magris, Peruzza, Riani, Rosso, Serri, oltre a lui stesso.

Prende atto la Giunta

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XIX, n. 1) Relazione sull'attività dell'Unione europea (anno 1994)

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il secondo semestre 1994

(Esame congiunto e rinvio)
(R142 003, C23ª, 0003ª)

Riferisce congiuntamente sui documenti in titolo il relatore BRATINA. Premette che i testi in esame comunicati al Parlamento dal Governo in adempimento delle leggi n. 86 del 1989 e n. 871 del 1965 si riferiscono a periodi di tempo già ampiamente trascorsi. La loro utilità re-

sta comunque effettiva poichè permettono, attraverso il bilancio delle attività compiute, di effettuare anche una prospezione per il futuro di ciò che ci attende nell'anno a venire e in quello successivo che sono particolarmente importanti poichè dovranno avviarsi i preparativi per la riforma del Trattato di Maastricht nonchè lo svolgimento delle attività della Presidenza di turno italiana dell'Unione europea. Altra occasione di riflessione, prosegue il relatore Bratina, si ritrova nella verifica delle modalità con le quali il Parlamento ha corrisposto alle aspettative dei cittadini europei che chiedono trasparenza e chiarezza nei rapporti con l'Unione europea. Al sempre ribadito impegno europeistico del nostro Paese dovrebbe, in sostanza, accompagnarsi una reale coscienza europea. Questo aspetto - prosegue il relatore Bratina - risulta di particolare importanza nel momento in cui l'Unione si prepara ad integrare anche i Paesi dell'Europa centro orientale che vivono un'attesa di *partnership* a pieno titolo carica di fortissime aspettative. Ritiene che tale questione rappresenti il punto di snodo attorno al quale debbono ruotare le proposte di revisione al Trattato di Maastricht, soprattutto relativamente all'esigenza di allestire strumenti che permettano alle Istituzioni comunitarie di affrontare, senza snaturarsi, la grande sfida dell'allargamento. Il relatore prosegue sottolineando l'importanza di calibrare la politica di coesione economica e sociale alle caratteristiche del sistema in evoluzione in cui stiamo vivendo e osserva, altresì, che le posizioni più o meno concordi sulla questione di un'Unione ad integrazione differenziata rappresentano la spia delle turbolenze economiche e delle incertezze sociali che caratterizzano questo momento.

Le coordinate di questo delicato momento di passaggio - continua il relatore - si rinvengono innanzitutto nella fine della politica dei blocchi, con tutte le implicazioni connesse al processo di unificazione tedesco e al conflitto nella ex-Iugoslavia rispetto ai quali, tuttavia, si sono prodotti solo effetti di aggiustamento nelle Istituzioni e nelle politiche dell'Unione. In secondo luogo vi è un processo meno visibile, ma non meno importante, rappresentato dalla transizione da un sistema industriale all'era post-industriale, con tutti i connessi effetti sull'occupazione, sull'istruzione, sulla formazione e sulla politica del lavoro.

Espresso, quindi, un giudizio positivo sul programma di lavoro della Commissione europea per il 1995 che gli sembra suscettibile di venire incontro con chiarezza a questo nuovo scenario, proponendosi l'espansione occupazionale secondo nuovi criteri di competitività, la centralità del rapporto fra istituzioni comunitarie e cittadini, la trasparenza dei poteri decisionali della Comunità, nonchè dando risalto alla coesione economica e sociale, alla necessità di migliorare la cooperazione alla giustizia negli affari interni, sulla quale - sottolinea il relatore - esistono ancora molti nodi irrisolti, all'urgenza di realizzare, pena la perdita di credibilità dell'Unione, una politica estera di sicurezza comune efficace, l'oratore torna a soffermarsi sulla questione - per lui centrale - dell'allargamento ai Paesi dell'Europa centro-orientale. Messe in evidenza le caratteristiche di questi Paesi le quali avranno sull'Unione un impatto di grande significato culturale e politico e sottolineata, altresì, la delicatezza di questo momento di integrazione che dovrà svolgersi in modo rispettoso delle specificità di questi Paesi, l'oratore afferma che l'ampiezza di questa sfida cui le Istituzioni comunitarie sono

chiamate ed i cui effetti non potevano certamente essere previsti in occasione della redazione del Trattato di Maastricht consiste anche nel mantenere inalterato il codice genetico dell'Unione. A tale riguardo, anzi, il relatore Bratina fa riferimento alle analoghe conclusioni emerse in occasione dell'incontro informale del Senato svoltosi l'11 maggio scorso con gli onorevoli Guigou e Brok nella loro qualità di membri designati del Parlamento europeo nel Gruppo di riflessione per la preparazione della Conferenza intergovernativa del 1996.

La questione di capitale importanza - prosegue il relatore - concerne l'evoluzione dell'Unione verso assetti in grado di realizzare un quadro istituzionale capace di rimodellare in una nuova forma di Stato i processi di allargamento. Paradossalmente, in quest'ottica, potrebbe venire dagli Stati nazionali membri dell'Unione europea la spinta al superamento dei loro propri modelli e di questa questione la revisione di Maastricht dovrà farsi carico soprattutto, ancora una volta, con riferimento ai Paesi dell'ex blocco che, nell'uscire dal sistema dello Stato-partito si sono avviati, seppure con risultati estremamente contraddittori, in direzione dello Stato-nazione. D'altra parte, continua il relatore Bratina tornando alla questione dell'allargamento all'Europa centro-orientale, anche in tali aree si è consumato il passaggio dall'era industriale a quella post-industriale ed è anche con attenzione a tale aspetto che occorrerà lavorare nella revisione di Maastricht.

L'oratore passa, quindi, a dar conto, con particolare riferimento al documento LXXXVII, n. 1, delle tematiche più specificatamente in questo descritte per quanto riguarda l'ampliamento dell'Unione all'Austria e ai Paesi scandinavi, alla valutazione dei meccanismi decisionali introdotti dal Trattato, segnatamente il sistema della «codecisione», l'applicazione del principio di sussidiarietà - del quale il relatore mette in luce l'importanza decisiva - le politiche per lo sviluppo della competitività e dell'occupazione alla base della redazione del Libro bianco voluto dal Presidente Delors.

Avviandosi alla conclusione, il relatore menziona, quindi, la questione dell'attività di adeguamento del diritto nazionale al diritto comunitario: se, infatti, la relazione del Governo segnala che l'istituto della «legge comunitaria» annuale ha snellito i procedimenti di trasposizione, purtroppo, la contestuale constatazione dell'elevato numero di infrazioni addebitate all'Italia dalla Commissione europea - conclude il relatore - rappresenta un elemento di oggettiva preoccupazione.

Segue un breve dibattito sulle modalità con cui organizzare il prosieguo dell'esame dei documenti in titolo, dopo che il Presidente COVIELLO ha ricordato che la prossima settimana è previsto l'intervento del Ministro degli affari esteri al Senato per lo svolgimento di un dibattito sulle questioni comunitarie di attualità.

Dopo interventi del Presidente COVIELLO, dei sottosegretari SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE e RATTI, nonché dei senatori BRIENZA, LAURICELLA e del relatore BRATINA, si conviene di rinviare il seguito dell'esame ad una seduta successiva allo svolgimento delle predette comunicazioni e si conviene altresì di integrare l'esposi-

zione del relatore con alcune tematiche che si riferiscono ancora all'anno 1994 e più precisamente la questione dei negoziati per l'associazione della Slovenia all'Unione europea e la connessa posizione italiana, il tema della esclusione dell'Italia dall'avvio dell'applicazione dell'accordo di Schengen ed, infine, l'andamento della preparazione della Conferenza di Barcellona per la formulazione del nuovo partenariato euromediterraneo.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato

La seduta termina alle ore 10,45.

SOTTOCOMMISSIONI

LAVORO (11°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Tapparo, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10ª Commissione:

(973) BASTIANETTO e SERENA: Norme per la disciplina delle attività del settore grafico: nulla da osservare per quanto di competenza.

